

LIBERI DI ESSERE SCHIAVI? O SCHIAVI DELLA LIBERTÀ?

La parola schiavitù non piace a nessuno. La mente, al suo scandire, riporta in superficie l'immagine di un uomo in catene. No, decisamente molto brutta. La schiavitù, uomini assoggettati ad altri uomini con limitazioni più o meno gravose, la c.d. "tratta degli schiavi" durata millenni, fu abolita a partire dal XVIII secolo in maniera graduale, Portogallo prima, Inghilterra poi e via via altri paesi fino agli Stati Uniti. A livello internazionale si giungerà infine al Congresso di Vienna dove all'allegato 15 dell'Atto finale (8 febbraio 1815) venne sottoscritta una Dichiarazione contro la tratta dei negri.


Oggi, il concetto di libertà è talmente radicato che a menzionare la schiavitù si storce subito il naso, pur assistendo al presente ad una sorda resistenza soprattutto in ambito lavorativo dove si ha la netta percezione che siano finiti i momenti d'oro in cui i diritti del lavoratore erano ampiamente tutelati. Ultimamente **lo sfruttamento**, forse causato dall'instabilità economica e dalla mancanza di sicurezza sul futuro – che qui non citiamo come alibi – **alimenta l'impressione di assistere ad un ritorno alla schiavitù**. Probabilmente i nuovi rapporti di lavoro, gestiti da agenzie che lucrano sul lavoro del disoccupato assunto a tempo determinato, orari più lunghi, stipendi sottopagati e straordinari non retribuiti, contribuiscono a rinvigorire la sensazione negli occupati di sentirsi schiavi. Interessante l'etimo:

dal latino medievale:
sclavu(m), slavu(m),
propriamente '(**prigioniero di guerra**) slavo' ⁽¹⁾

⁽¹⁾ <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=schiavo>

Principalmente la schiavitù, dunque, scaturiva dal risultato ottenuto attraverso l'uso della forza, guerra soprattutto. **Prima di spiegare perché l'argomento dovrebbe interessarci e in che misura**, facciamo un **breve, ma utile, riepilogo** di come e perché siamo arrivati alla schiavitù, come veniva regolamentata. Parlando quindi delle sue origini ⁽²⁾:

*"La schiavitù ha origini molto antiche e si venne sviluppando con il disfacimento delle prime comunità umane, che vivevano in regime di economia collettiva, sotto i colpi di entità più vaste, che si erano organizzate per una prima suddivisione dei compiti di lavoro. Suddividere e organizzare significava **imporre una disciplina, che, dove non era accettata liberamente, diventava costrizione e si traduceva in lavoro servile**. Al formarsi però della schiavitù come status contribuirono da un lato le guerre, che fruttavano al vincitore masse di prigionieri, adibiti ai lavori più umili, **non riconosciuti come soggetto di diritti** e quindi schiavi; dall'altro il sorgere della proprietà privata, che si accompagnò presto al diritto di ridurre in schiavitù quanti risultavano insolventi verso di essa. Agli schiavi era riconosciuto solo il necessario per vivere, mentre il loro trattamento dipendeva dalla maggiore o minore umanità del padrone o dal suo interesse alla loro*



conservazione. La schiavitù fu il fondamento delle varie convivenze sociali in Europa e nel Medio Oriente:

- i **Sumeri** rappresentavano nei loro ideogrammi lo schiavo come uno straniero, rivelando così la presenza della schiavitù nel loro contesto sociale e la provenienza degli schiavi dai prigionieri di guerra (almeno in larga parte).
- A **Babilonia** il Codice di Hammurabi introdusse diverse novità in relazione alla schiavitù, distinguendo gli schiavi secondo la loro derivazione: prigionieri di guerra, debitori insolventi, comperati, nati in schiavitù; a tutti riconosceva il diritto di sposarsi con donne libere, di commerciare e possedere beni, di convivere con concubine che avevano dato loro dei figli. Tuttavia il Codice di Hammurabi non giungeva a riconoscere allo schiavo la qualifica di uomo, ciò che invece avveniva nel codice **ittita**. A Babilonia e in tutto il mondo semitico lo schiavo poteva riscattare la propria condizione con la manomissione, l'adozione e il riscatto.
- Nella **società ebraica** lo schiavo per debiti era liberato dopo sette anni, se ebreo; se i maltrattamenti lo avevano reso inabile al lavoro, veniva liberato (nel caso di uno schiavo ebreo o straniero) e il padrone che uccideva lo schiavo veniva punito.
- In **Egitto** gli schiavi di guerra furono poco numerosi fino alle guerre espansionistiche della XVIII dinastia e perciò si aveva cura della loro vita: chi uccideva uno schiavo era punito con la morte.



- Nella **Grecia** antica gli schiavi erano alla base del sistema economico agricolo-pastorale: provenivano in genere dai prigionieri di guerra ed erano trattati con umanità; nei sec. VIII-VI a.C. con il diffondersi dell'uso dei metalli e l'espansione dei commerci, la richiesta di schiavi fu fortissima e le zone di caccia furono le etnie straniere, trattate dal cittadino della pólis come barbari; fiorentissimo il commercio di schiavi, che venivano venduti o affittati come merce-

lavoro. Nelle città greche il loro numero andava dal 25 al 50% del totale della popolazione. Dopo Solone (594 a.C.) scomparve la schiavitù per debiti, perché era inconcepibile che un greco potesse essere schiavo. Il lavoro dello schiavo era di solito a tempo pieno, ma gli era possibile anche lavorare in proprio versando al padrone una parte del suo guadagno; privilegi particolari (fra i quali agire in tribunale) erano riconosciuti agli schiavi che esercitavano il commercio o ricoprivano incarichi amministrativi. Le pene erano a discrezione del padrone, ma per la morte occorreva l'assenso del giudice. Ogni eccesso di pena era punito dalla pólis. Oggetto e non soggetto di diritti, lo schiavo doveva tuttavia ricevere un sostentamento sufficiente, godere del necessario riposo ed essere rispettato come persona.”

(²) <http://www.sapere.it/enciclopedia/schiavit%C3%B9.html>

L'interesse che dovremmo avere per l'argomento verte sulla possibilità che lo Stato faccia uso strumentale (abbia usato o stia usando) a suo piacimento, e secondo la sua "potestà d'imperio", il nome del suo cittadino, formato da quel prenome e cognome che fu registrato tanti anni fa all'anagrafe da genitori ignari del significato del gesto. Quel nome rappresenta, secondo l'Ufficio Brevetti, il suo Trade Mark

(conosciuto con la sigletta TM), o marchio di fabbrica. Lo stesso sito del Ministero dello Sviluppo Economico aveva pubblicato quello che si può osservare in rete ⁽³⁾, dal quale evidentemente aveva attinto, e quanto riportato qui sotto.

⁽³⁾ <https://www.elementicreativi.it/registrare-marchio-cosa-significa/>

Abbiamo, infatti, già affrontato l'argomento attraverso il libro:

1. **“Il significato che ci nascondono sul nostro nome scritto MAIUSCOLO/minuscolo”** e l'articolo
2. **“Potestà d'imperio: lecita? O eccesso di potere?”**.

Rimane solo un'ultima considerazione con la quale potrebbe aprirsi una porta inaspettata. Attualmente quel **nome** (prenome e cognome) **è trascritto su albi/registri di proprietà dello Stato** (“*imprimatur*” dello “stellone/ruota/alloro”, il simbolo della REPUBBLICA ITALIANA). Parliamo di anagrafe, che letteralmente significa “scrivere sopra”, come si fa appunto su un registro (vedi il libro descritto al n. 1).

La teoria (limitandoci per adesso a considerarla come tale) sosterebbe che lo Stato agisce come l'antico padrone fondiario, il quale essendo proprietario dei suoi servitori-schiavi includeva i figli che nascevano a questi ultimi nella sua proprietà padronale.



La storia del tempo dell'imperatore romano Nerone riporta: **“Il diritto non riconosce paternità fra gli schiavi, essi sono l'aumento d'un animale domestico, incontestabile proprietà del padrone”** ⁽⁴⁾, e anche che **“Ciò ch'è nato da una cosa mia, è mio”** ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ “Storia universale”, di Cesare Cantù, volume 26, pag. 171, Giuseppe Pomba ed., Torino, 1845

vedi anche: “Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino”, di Ulrico Agnati, pag. 402, ed. L'Erma di Bretschneider, 1999

⁽⁵⁾ “Le Pandette” di Giustiniano, riordinate da R. G. Pothier, tip. Bazzarini, Venezia, 1841, Libro VI, Titolo I, Sezione II, articolo I, pag. 352

Secondo questa logica del “patronato”, mai opposta da nessuno, **lo Stato agisce oggi con “potere assoluto” sui suoi cittadini attraverso la “potestà d'imperio”**, ciò che è suo – perché rivendicato come tale – è indiscutibilmente di sua proprietà perché giacente sul suo territorio, a meno di un rifiuto di colui o coloro che sono stati ritenuti “cosa dello Stato”. E abbiamo già affrontato e assodato che, pur se storia lontana che si ripeta o meno, si tratta di una *Ex Nihilo, Ens Legis* diventata consuetudine.

Al momento della nascita chi ha assistito al parto trasmette al Comune di nascita la documentazione relativa ad esso, quindi tutto ciò che riguarda la costituzione fisica del nascituro. Nel 1953 la d.ssa Virginia Apgar, di New York, stabilì i 5 parametri vitali che avrebbero costituito l'elemento descrittivo delle condizioni fisiche generali del bambino: pulsazioni, colorito, respirazione, riflessi, tono muscolare. Quel test fu chiamato “indice APGAR” ⁽⁶⁾, diventando l'acronimo inglese delle condizioni appena descritte (pubblicato sul Journal of the American Medical Association, JAMA nel 1963), oltre che fatto corrispondere al cognome della dottoressa, un aiuto per facilitare la memoria e un plauso al suo indice. Già da allora, con la diffusione che si ebbe in campo scientifico, anche in Italia si usa lo stesso test, probabilmente da metà degli anni '50.

⁽⁶⁾ Virginia Apgar, “A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant”, in *Curr. Res. Anesth. Analg.*, vol. 32, n. 4, International Anesthesia Research Society, 1953

Il risultato APGAR viene poi trascritto, più recentemente, su un nuovo moderno strumento, il CEDAP (Certificato di Assistenza al Parto, stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità del 16 luglio 2001, n. 349) come si può notare a destra nella zona centrale della prima pagina dell'esemplare della Regione Campania, il quale viene utilizzato a completamento dei dati necessari per fini statistici, ma forse non solo. (7)

(7) <http://www.aiopcampa.it/public/normativa/Allegato%20Scheda%20CEDAP%20neonato.pdf>

Ragionando per step possiamo osservare che:

1. il **potere** viene esercitato attraverso l'uso della forza e della paura
2. lo Stato (sostiene che) ha, per definizione assunta da sé stesso, **potere assoluto**
3. il **silenzio** della massa favorisce lo *Status Quo*, diventando **assenso/consenso**
4. la **consuetudine** fa accettare che lo schiavo possa essere proprietà di un padrone, un umano suo simile
5. le moderne **registrazioni**, con cui si fissano i ruoli dei registrati, hanno origine da quelle dell'antico impero romano
6. i vari **passaggi di potere** hanno trasmesso "in dote" al potere successivo tutti gli esseri umani assunti secondo i passaggi 1-5
7. tali passaggi sono avvenuti, oltre che con **l'imposizione con le armi**, anche con falsi e ingannevoli referendum fatti passare per espressione della volontà popolare.

Il dominio da parte di pochi individui/esseri umani sulla massa generale di altri loro simili è riconducibile a un vincitore, il quale avendo vinto il precedente "proprietario della popolazione", figura del potere di quel momento (o accordatisi sulla fusione, volenti o nolenti, delle popolazioni dei loro regni), ne assume il controllo totale.

Ognuno è libero di essere schiavo di chi vuole. Il tabagista della sigaretta, l'alcolista del vino, il drogato della droga, esattamente come il ludopatico del gioco. La schiavitù è, spesso e in maniera più marcata dal dopoguerra, legata alla volontà di non fare a meno di certe abitudini (salutari o no è un fatto personale). Liberi di essere schiavi di chi o cosa si desidera.



Tuttavia nessuno vuole fare a meno della libertà di scegliere il luogo dove trascorrere le proprie vacanze, quale film andare a vedere al cinema, se sposarsi o meno, avere figli o no, come il tipo di lavoro da svolgere, dire la propria opinione, e altro ancora. Finché uno Stato – dal quale si accetta la garanzia di poter godere di certe libertà – svolge la funzione di fornire l'accesso a tali libertà, allora viene comunemente accettato anche tutto il resto, imposizioni di ogni tipo incluse.

Il c.d. "cittadino" non mette in dubbio la giustezza di tutte le leggi, se esista o meno equità di trattamenti, e anche se lo facesse non saprebbe come affrontare il problema. Sa che esistono legali e tribunali ai quali rivolgersi ma cerca di starne alla larga perché comprende che oltre al costo da affrontare si troverebbe esposto al pericolo di una condanna sia per aver agito avventatamente ("lite temeraria") sia per essersi avvalso di avvocati non all'altezza per esperienza o arguzia.

La vera libertà passa attraverso la conoscenza. Significa voler sapere e voler capire chi o cosa ha portato alla situazione *De Quo*. Raggiunto questo traguardo adesso si rende necessario decidere se continuare in questa condizione di stallo o cercare una via d'uscita e,

nel caso esista, provare a percorrerla. La migliore schiavitù, per paradosso, è quella offerta dalla vera libertà, considerando tale *schiavitù* (o dipendenza) come la condizione ottimale per far emergere l'espressione del proprio io con soddisfazione e autorealizzazione.

Il legame che crea INTERDIPENDENZA ha a che fare con il CONTRATTO. Il Codice Civile e i codici internazionali del commercio (tipo UCC o INCOTERMS *) regolamentano i rapporti umani (anche aziendali) attraverso tutta una serie di norme che servono a tutelare e al tempo stesso appianare eventuali contrasti. Nessuno penserebbe di voler fare a meno di un criterio universalmente accettato attraverso il quale far valere un diritto se tale diritto è minacciato o negato. In ambito giusnaturalistico un codice non avrebbe alcun senso, il diritto naturale al quale fanno capo tutti gli individui/esseri umani lascia alla capacità individuale e alla singola coscienza, come legge interiore, il compito di impostare un binario lecito e accettabile. Purtroppo, nonostante tutte le migliori intenzioni e aspettative, sappiamo che buona parte degli individui/esseri umani sono ancora ben lontani dal raggiungimento di un tale livello di onestà, rispetto e moralità.

* UCC è l'acronimo di *Universal Commercial Code*, codice di uniformità commerciale tra stati americani; INCOTERMS è l'abbreviazione dell'inglese "*INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS*", "termini commerciali internazionali", che definiscono in modo inequivocabile, standardizzandoli, responsabilità, costi e obblighi riferibili ai singoli soggetti coinvolti in una transazione di merci tra nazioni diverse. Furono pubblicati per la prima volta dall'*International Chamber of Commerce (ICC)* nel 1923 ed editati nel 1936 (revisionati poi nel '53, '67, '76, '80, '90, 2000, '10, '20) - https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/trasporti_pagamenti/incoterms/

Il contratto presuppone due, o più, parti contraenti che hanno interesse comune al raggiungimento di un profitto, reale o morale. Tuttavia, nel caso del trasferimento di un ruolo contrattuale la controparte deve essere avvisata dal cedente della modificazione in procinto di essere attuata, ai sensi dell'art. 1406 c.c.: ***“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”***.

Con la **cessione del contratto** si sostituisce un altro soggetto (detto cessionario) ad uno dei contraenti in tutta la situazione giuridica derivante dal contratto stesso. Sostituzione, dunque, non solo nel debito o nel credito, ma in tutte le posizioni attive o passive, principali e accessorie, pertinenti al rapporto giuridico ceduto. Ricorre quindi un'ipotesi di successione *Inter Vivos* (tra vivi) a titolo particolare. Va precisato però che parlare di "cessione del contratto" è improprio, giacché il contratto come tale (cioè come fatto umano) non è suscettibile di trasferimento, perché non è una *Res* (una cosa o oggetto che passa in mano ad altri). Ciò che si trasferisce, in realtà, è l'intera posizione soggettiva nascente dal contratto.



L'art. 1427 c.c. dispone che: ***“Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto”***. Interessante non tanto il fatto che un contratto dovrebbe essere moralmente annullato in presenza di violenza o dolo, ma che il contraente

vittima di violenza o dolo **PUÒ** chiedere l'annullamento del contratto. Un giudice, tuttavia, non interviene ad annullare un contratto se la parte lesa non solleva la questione. Pertanto, l'annullamento non avviene in automatico. ***Se il contraente “vittima” non solleva obiezioni sul presunto reato, implicitamente ammette di esserne, oltre che a conoscenza, consenziente***, nel qual caso il contratto mantiene tutto il suo valore immutato e integro. Sta dicendo silenziosamente “va bene, procediamo”.

Stato e cittadini sono legati da contratto? È stata operata qualche cessione?

Diversi brocardi latini **esprimono** i motivi di annullamento quanto di una sua validità pur se in presenza di violenza o dolo:

- “*Actio De Dolo*” – Azione di annullamento del contratto per dolo
- “*Deceptor*” – Il contraente in mala fede
- “*Deceptus*” – Il contraente raggirato
- “*Errantis Consensus Nullus Est*” – Il consenso prestato da chi sia in errore è nullo
- “*Errantis Nulla Voluntas Est*” – La volontà di chi commette un errore è invalida
- “*Error Litigatorum Non Habet Consensum*” – L’errore delle parti in causa non consente un loro libero consenso
- “*Nihil Consensui Tam Contrarium Est Quam Vis Atque Metus*” – Nulla è così contrario a una libera volizione concorde quanto la violenza e il timore
- “*Vi Factum Id Videtur Esse, Qua De Re Quis Cum Prohibetur Fecit*” – Si ritiene compiuto con violenza ciò che qualcuno abbia fatto nonostante gli fosse proibito

Se i brocardi citati avvalorano la **possibilità** dell’annullamento del contratto per vizio, tuttavia come abbiamo già detto non è un automatismo. **A favorire la continuazione del rapporto interviene, infatti, il silenzio** della parte alla quale è stato imposto il contratto con violenza o dolo ma al quale non si sottrae proprio perché non interviene sollevando richiesta di annullamento per illiceità, illegittimità e/o illegalità. **Il silenzio è il comportamento di chi non manifesta alcuna volontà.** In questo caso la consuetudine viene fatta agire da padrona. Il punto 3) a pag. 4 contiene il senso del brocardo latino “*Qui Tacet, Consentire Videtur*”, nota espressione di **Bonifacio VIII** (7) che letteralmente significa **chi tace, dimostra di acconsentire.**



Prima di lui si espressero anche:

- **Gregorio IX** (1227-1241) con simile sentenza (8).
- **Cicerone** (106-43 a.C./a.E.V.) usò “*Cum Tacent Clamat*”, che significa “**Il loro silenzio è un’eloquente affermazione**” (9) e
- **Seneca il Vecchio** (54 a.C./a.E.V.- 39. d.C./E.V.) con “*Silentium Videtur Confessio*”, “**il silenzio ha l’aria di una confessione**” (10).

(7) <http://www.treccani.it/vocabolario/tacere/> – *Regulae Iuris* n. 43, *Liber Sextus Decretalium*, 5, 12

vedi anche:

“*Instituzioni di diritto ecclesiastico, pubblico e privato*”, di Francesco Saverio Del Prete, vol. III, pag. 441, Napoli, 1845

<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-11-1919-ocr.pdf>

“*Estudios de Derecho civil: Obligaciones y contratos*”, di Carlos Rogel Vide, pag. 46, Madrid, 2008

(8) *Decretalium* [a.1234] Titolo XLI [De regulis] Libro V

(9) *Orationem*, Tomo II; *De Inventione*, 1, 32, 54, *Pro Sestio*, 18, 40

(10) *Controversie*, 10, 2, 6

Tratto da: “*Dizionario delle sentenze latine e greche*”, Renzo Tosi, BUR Rizzoli ed., 2017, “*I modi del comunicare*”, cap. 2 – l’espressione venne utilizzata anche da:

- **Gregorio Magno**, 540-604 d.C./E.V. (*Dialoghi*, 3, 8, *Omellie al Vangelo*, 1, 18, 2)
- **Guglielmo di Parigi**, 1125-1203 d.C./E.V. (Ep. 41 [PL 209, 702b], Ep. 46 [PL 209, 718c]).
- “Proprio il tuo silenzio dimostra che sei d’accordo”; così si rivolge Clitennestra ad Agamennone in un luogo dell’*“Ifigenia in Aulide”* di **Euripide**, 480-406 a.c./a.E.V. (v. 1142)
- un parallelo è rinvenibile nelle “*Trachinie*” di **Sofocle**, 496-406 a.C./a.E.V. (vv. 813 s.)
- concettualmente trova parallelo in **Apuleio**, 125-170 d.C./E.V. (*Metamorfosi*, 8, 3),
- **Girolamo**, 347-420 d.C./E.V., nella *Epistula Adversus Rufinum* (3, 2) nella traduzione della quinta omelia di Origine (PL 26, 229c)
- e nella famosa storia della casta Susanna, che si crede confessi l’adulterio solo perché si chiude in uno scandaloso silenzio (cfr. **Orosio**, 375-420 d.C./E.V., *Apologia*, 11, 4 [PL 31, 1181 s.]).

Come si può osservare dalle date dei personaggi indicati nelle note di pag. 6, l'espressione passata nell'uso comune – che chi non obietta (o, chi tace) acconsente – ha origini molto distanti, per lo meno possiamo farla risalire a 2.500 anni fa, ma è molto probabile che un concetto simile fosse già in uso anche da tempo presso altre culture distanti dal Mediterraneo. Il silenzio a mo' di conferma può essere illustrato anche con il più semplice dei comportamenti, quello di un bambino accusato di aver fatto qualcosa di sbagliato: al rimprovero, abbassando la testa e non reagendo ammette di aver fatto ciò che non avrebbe dovuto fare. Se l'accusa fosse falsa qualunque bambino protesterebbe: *“No, non sono stato io, non l'ho fatto io!”*

Oggi si parla di “silenzio amministrativo” (legge 241/1990, poi legge 80/2005), introdotto nell'ordinamento italiano allo scopo di tutelare il cittadino contro la possibile inefficacia della pubblica amministrazione, e di silenzio-assenso nel caso della donazione di organi: chi non lascia disposizioni accetta l'espianto, prassi che ha costretto molti a stabilire direttive anticipate sul fine vita. Per dirla in modo scanzonato anche Roberto Vecchioni, nella sua celebre *“Luci a San Siro”*, ha fatto riferimento al silenzio-assenso, narrando di un cantautore che avrebbe avuto successo a una condizione: *“più abbassi il capo e più ti dicono di sì”*. Avrebbe dovuto abbandonare il suo stile di compositore di canzoni d'amore per adattarle ai costumi emergenti, garantendo il successo primario della casa discografica. Un ricatto che avrebbe funzionato ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ https://it.wikipedia.org/wiki/Luci_a_San_Siro - <https://www.significatocanzoni.it/luci-san-siro-vecchioni/>

Il silenzio-assenso è a tutti gli effetti uno strumento dalla tripla faccia: in certi casi può corrispondere a:

- una volontà consapevole, all'accettazione di fare e partecipare a qualcosa che ci sta bene di fare
- piegare le ginocchia, accettando (subendo) qualcosa che comprendiamo essere un male minore ma pur sempre un male
- totale mancanza di consapevolezza perché ignari di cosa si nasconde dietro se non addirittura totalmente all'oscuro, quindi *“vittime sacrificali”*.



L'italiano, abitante all'interno del territorio dello Stato, sa molto poco della propria storia, o almeno quella del lontano passato. Sa che la REPUBBLICA ITALIANA è nata nel 1946, ma fa fatica a ricordare come sia nata e da dove tragga origine. **Il Regno di Sardegna**, in latino *Regnum Sardiniae (et Corsicae* fino al 1479) ⁽¹²⁾, **fu istituito** nel 1297 (secondo altre fonti due anni dopo) **da papa Bonifacio VIII** in ottemperanza al Trattato di Anagni del 24 giugno 1295 sull'isola della Sardegna. Gli aragonesi ricomposero, sotto la sovranità iberica, i territori di coloro che giudicavano autoctoni, in aggiunta agli allora possedimenti pisani e genovesi.

⁽¹²⁾ *“Italia, il grande inganno 1861-2011”*, Francesco Cesare Casula, Carlosedelfino Editore, pagg. 32, 49

Con la cessione del regno sardo (dopo il plurisecolare periodo aragonese/spagnolo poi austriaco) alla Casa *Savoia*, o in latino *Sabauda* ⁽¹³⁾, nel 1718-20 e con l'unione dinastica con gli Stati di terraferma (come il Piemonte), spesso ci si riferì ai suoi sovrani, ai suoi abitanti e alle forze armate come “sabaudi”. L'attivismo sabauda nel corso del periodo definito “Risorgimento” e il mantenimento delle riforme liberali introdotte nel 1848 fece sì

che il Regno diventasse gradualmente il punto di riferimento di coloro che aspiravano (re e politici complici) all'unificazione della penisola italiana; **nel 1861, il parlamento sabauda riunito a Torino proclamò la trasformazione dello Stato in Regno d'Italia**. Prima di allora l'Italia non esisteva, *neppure il territorio fisico aveva quel nome*.

(13) <http://www.treccani.it/vocabolario/sabauda>

Il nome latino *Italia* è di origine osca (da "Viteliu"), una lingua parlata lungo la dorsale appenninica tra le attuali Basilicata (Lucania) e Umbria, attraversando i territori di Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Marche, intorno al V secolo a.C./E.V. Gli antichi lo derivavano da quello di Italo, un principe dell'Enotria (zona corrispondente alle attuali provincia di Salerno [Cilento] e regioni di Basilicata e Calabria), o lo mettevano in relazione con il latino *vitulus*, "vitello". Secondo studiosi moderni, Italia significherebbe "terra degli Itali" e **gli Itali sarebbero stati una popolazione italica** che aveva per totem il vitello.

Quindi per "Italia" il re (sentendosi al pari di Italo) intendeva il territorio che avrebbe infine conquistato e annesso ai suoi già territori di Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Corsica e Sardegna, partendo proprio da quel sud che aveva visto le radici delle popolazioni italiche, derivanti da Italo. Prima di allora, all'epoca dell'antica Roma, fu costituita la "Lega Italica", un'alleanza conclusa nel periodo 91-88 a.C./a.E.V. tra i vari popoli del centro della penisola per combattere i romani ai quali si erano ribellati.

Di questa lega facevano parte:

- Asculani (Marche),
- Marsi, Peligni, Vestini, Marrucini, Frentani (Abruzzo),
- Pentri (Molise),
- Irpini, Pompeiani (Campania),
- Iapigi (Puglia) e
- Lucani, Venosini (Basilicata).

Dapprima i ribelli scelsero come loro città di rappresentanza Corfinio (vicino Sulmona, in provincia de L'Aquila), poi successivamente, quando fu liberato dal dominio dei romani fecero di Isernia (nell'attuale Molise), la loro capitale. Perciò:

- l'antica Roma **non era italiana**
- il Granducato di Toscana (Etruria) **non era italiano,**
- i siciliani del Regno delle Due Sicilie **non erano italiani.**

Sentirci italiani ha a che fare con l'**identità a uno Stato** e non alla realtà delle nostre **origini**. Tutti gli avi stanziatisi nel territorio dello Stato italiano sono venuti dal nord Africa, dalla Grecia, dalla Turchia, dai Balcani, dall'Austria, dalla Germania, dalla Svizzera e dalla Francia. Dire "Italia" è semplicemente un modo per intendere l'aggregazione di più soggetti provenienti da ogni dove. È una **gabbia** al cui interno si trovano ogni tipo di felino: dai gatti alle tigri, leoni, puma, linci, pantere, giaguari, leopardi, ghepardi, coguari...



Se si comprende questo allora si può comprendere chi siamo, in realtà, rispetto alle classificazioni politiche volute da chi ha assunto un potere sulle genti controllate. Fermo restando che siamo tutti individui/esseri umani e che dovremmo manifestare l'uno all'altro sentimenti di amore, solidarietà e rispetto, indipendentemente dalle nostre origini, [l'argomento qui discusso ci interessa per determinare se si è tenuti o meno a sottostare all'imposizione di uno Stato che sostiene di poter dominare attraverso l'uso di un suo preconfezionato "potere assoluto" e se il nome di ciascuno ha a che fare con tutto ciò.](#)

Il **codice civile** fu istituito il **16 marzo 1942** col Regio Decreto n. 262. Esso regolamenta ancora oggi i rapporti interpersonali anche attraverso il "*Libro IV delle Obbligazioni*": norma del **contratto**. In altre parole ciò che regola le attività a 360° all'interno dello Stato Italiano repubblicano è un codice civile concepito e partorito in era monarchica, firmato dal re Vittorio Emanuele III, il quale abdicò nel 1946, tre settimane prima del referendum che avrebbe visto prevalere la presunta volontà popolare di essere amministrati da una repubblica piuttosto che dalla vecchia monarchia. Una cosa quando funziona, funziona, e se vale, vale, quindi non stiamo dubitando o screditando il valore del codice civile traghettato dalla monarchia alla repubblica, come se lo avesse perso nel passaggio.

Ci interessa perché la modificazione più importante, a quello che diventerà l'assetto amministrativo dello Stato italiano, passa in realtà attraverso l'episodio dell'armistizio di Cassibile, Siracusa, del 1943 (in foto), firmato tra il generale Castellano, inviato di Badoglio (che sostituì Mussolini dimissionario), e gli alleati americani, e che preparerà la strada al raggiungimento della formazione dello stato cosiddetto "repubblicano".



Se nel 1942, quindi un anno e mezzo prima, già esisteva un codice che regolamentava il contratto, e se già dal 1936 esistevano anche i regolamenti internazionali Incoterms, i cui principi servivano a definire in maniera

univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici – coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un'altra – **allora forse siamo in presenza di un contratto nullo. L'armistizio** (diviso in due: Short Term e Long Term, 12 e 44 articoli), **un contratto a tutti gli effetti**, non avrebbe avuto solo ripercussioni politiche ma anche commerciali, perché avrebbe riguardato l'ingresso delle partecipazioni americane alla ripresa economica della nazione come fissato dagli artt. 23, 24 e 33 del Long Term; di questo accordo "long" gli americani **imposero che il popolo italiano ne venisse informato solo 10 anni dopo la sua firma!**

Non solo: la firma dei trattati internazionali dovrebbe essere apposta tra plenipotenziari presenti. Ebbene, nell'occasione, all'interno della tenda che ospitò le parti coinvolte, era presente per il Regno d'Italia il generale Castellano (in borghese, vestito scuro), quale inviato di Badoglio, e per gli Stati Uniti il generale Eisenhower, ma quest'ultimo fece firmare l'atto



al suo delegato sottoposto Walter Bedell Smith (nella foto qui sopra, il primo a sinistra; Eisenhower è il militare a destra). Nella circostanza, avrebbe dovuto firmare Eisenhower,

inviato dal governo USA, quale pari grado di Castellano, e non Smith, anche se delegato. Quell'accordo fu siglato tra due livelli gerarchici diversi. È come se un contratto d'affari tra due aziende fosse firmato dal presidente per una parte e dal magazziniere per l'altra. *

* Le scritte dattilografate per la firma, in calce al testo, dicono in inglese: a sinistra, "Marshal PIETRO BADOGLIO Head of the Italian Government" e sotto "By: GIUSEPPE CASTELLANO Brigadier General, attached to the Italian High Command"; a destra, "DWIGHT D. EISENHOWER General, U.S. Army Commander in Chief Allied Forces" e sotto "By: Walter B. Smith Major General, U.S. Army chief of Staff".

Che per l'Italia abbia firmato Castellano come delegato di Badoglio (capo del governo) comportava che dall'altra parte il firmatario fosse Eisenhower (massima autorità militare e rappresentante del governo degli USA), non certamente Smith.



Questo spiega perché durante la cerimonia della firma **il generale Eisenhower sia stato in disparte e che nel documento ufficiale non sia nemmeno indicato fra i presenti**; e forse spiega anche perché molti storici omettono la presenza di Eisenhower a Cassibile, ma i giornalisti accreditati immortalarono l'evento, e le foto sono disponibili. Di fatto Eisenhower non avrebbe dovuto essere fisicamente lì, né tanto meno sul suolo siciliano, altrimenti avrebbe dovuto firmare lui, pari grado di Castellano. Che tale fosse l'intesa lo dimostra il fatto che dopo la firma Eisenhower si avvicinò e strinse la mano a Castellano (foto pag. 9) dicendo anche due parole, che, Franco Montanari (diplomatico e interprete, nella foto di fianco in piedi a sinistra), traduce come "Ora siamo colleghi; possiamo collaborare". Smith non fu considerato collega di Castellano. Eisenhower non firmò ma disse che solo "ora" loro due erano

collegi. Perciò prima della firma non erano parigrado. **Fu un falso ideologico! Come considerare, adesso, quell'accordo-contratto?**

Il **10 Aprile 2015**, nel tentativo di modifica degli artt. 11 e 80 della Costituzione Italiana, fu presentato un Disegno di Legge (n. 1872) che prevedeva ⁽¹⁴⁾:

Art. 3. - Pubblicazione dei trattati internazionali vigenti

2. Dovranno essere pubblicati, entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i contenuti segreti dei seguenti accordi:

a) la Convenzione d'Armistizio, fatta a Cassibile il 3 settembre 1943;

b) il Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate, fatto a Parigi il 10 febbraio del 1947

⁽¹⁴⁾ http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/912651/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1

Che sul piano politico sia stato presentato questo DDL la dice lunga su come siano mantenuti i rapporti tra lo Stato e i suoi c.d. cittadini residenti sul suolo italiano, e che, in tutta evidenza, c'è qualcosa da rivedere non per mere questioni politico/partitiche, bensì lecite e legittime – a difesa della verità – per ciò che ne deriva dall'assunzione di compiti e responsabilità, frutto dell'esistenza di un contratto tra le parti.

Gli USA imposero nel Settembre del 1943 il "silenzio stampa" sul contenuto del "Long Term" dell'armistizio di Cassibile per almeno 10 anni, quindi **gli italiani avrebbero dovuto conoscerlo almeno nel 1953, e invece solo nel 2015 si fa esplicita proposta di desecretare** il documento dei famosi 44 articoli, ben 62 anni dopo !!!!

Evidentemente **quel trattato conteneva qualcosa che nemmeno dopo 10 anni gli italiani avrebbero ben compreso**. Non solo, ma la desecretazione avrebbe riguardato anche il Trattato di Pace di Parigi del Febbraio 1947, di cui di cui si sa molto poco da ben 73

anni! Quest'ultimo trattato fu firmato non da un politico, come Carlo Sforza, ministro degli esteri già operativo, ma da **un privato non parlamentare** il marchese Antonio Meli Lupi di Soragna (di fianco, in foto alla firma), il quale avrebbe conferito al gesto il basso profilo di un adempimento burocratico, essendogli stato affidato tale compito in qualità di semplice funzionario e non di politico (14), firmando e sigillando la ceralacca col suo anello gentilizio e non con un timbro della neo REPUBBLICA ITALIANA, com'era da attendersi. La domanda spontanea è **come mai inviare un terzo quando la REPUBBLICA ITALIANA disponeva già di chi la rappresentasse all'estero**. Perché l'Italia dopo 8 mesi dalla nascita non aveva ancora un suo simbolo ufficiale da imprimere sulla ceralacca?



(14) https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meli_Lupi_di_Soragna
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2017/01/24/news/cosi-70-anni-fa-una-linea-bianca-divise-in-due-trieste-1.14764097?refresh_ce

Nell'ottobre del 1946 il "Governo De Gasperi" istituì un'apposita Commissione, presieduta da Ivano Bonomi, per bandire un concorso nazionale per realizzare il logo ufficiale della REPUBBLICA. Il 5 maggio 1948 l'Italia repubblicana ebbe il suo emblema (15), al termine di un percorso creativo durato 24 mesi, con due pubblici concorsi. Tutti sapevano, nelle "stanze dei bottoni", che con il cambiamento di potere sarebbe stato necessario disporre di



un logo ufficiale. Ammetterebbero mai che si possa andare in guerra senza bandiera? Se al voto l'Italia avesse mantenuto la monarchia il logo sarebbe rimasto invariato, ma se l'altra possibilità era una "repubblica", **è credibile che nessuno si fosse preoccupato di preparare per tempo la nuova "veste nazionale"**? Ogni gruppo combattente (non entriamo nel merito dei motivi) la prima cosa che fa realizzare la propria "firma", il proprio logo, così com'è stato per i gruppi terroristici, sia nazionali che internazionali.

Perfino Zorro, Fanfan La Tulipe e Arsenio Lupin lasciavano il segno dove passavano...

(15) <https://www.quirinale.it/page/emblema>

Il trattato di Parigi fu sottoposto a ratifica del parlamento italiano il 27 Giugno 1947, quattro mesi dopo la sua firma (approvato il 15 Luglio e divenuto legge il 2 Settembre). Nel prendere visione del documento presentato all'Assemblea Costituente si può notare l'assenza dei nomi dei plenipotenziari firmatari (16). A buona ragione sarebbe opportuno poter avere libero accesso alle firme originali. Il popolo mandante ha più autorità del funzionario mandato, ha diritto di sapere, e nell'esercizio di questo diritto non viola nessuna legge e nessun principio. Anzi, è garantito dalla Costituzione.

(16) https://www.camera.it/_dati/Costituente/lavori/DDL/23.pdf
https://www.camera.it/_dati/Costituente/lavori/DDL/23A.pdf

Con sentenza n. 105 del 15 giugno 1972, la Corte costituzionale ha stabilito che *"Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee"*. In linea di principio tale assunto non pone limiti nel senso che tutto ciò che è stata espressione dell'agire della

P.A. può essere portato a conoscenza del cittadino. Il F.O.I.A. (Freedom Of International Act), entrato in vigore nel Dicembre 2016 ⁽¹⁷⁾, dovrebbe garantire l'accesso alla documentazione detenuta dalla P.A. anche se riguarda atti di altri privati. Perciò tale libertà consente anche di avere accesso a documentazione dello Stato, fino a ieri preclusa.

⁽¹⁷⁾ https://www.laleggepertutti.it/143941_libero-accesso-agli-atti-amministrativi-entra-in-vigore-il-foia

Ricordiamoci dell'art. 1406 c.c. di pag. 5: *“Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”*.

Il Regno di Sardegna, prima dell'unità d'Italia, non esercitava potestà sui propri cittadini in virtù di un accordo del quale questi ultimi fossero consapevoli. Avevano sempre sottostato ad una potestà d'imperio, si usava così, si faceva così. Quando ci fu l'annessione del resto delle regioni ai loro residenti non fu presentata una proposta di contratto, furono invece invitati a plebisciti che stranamente si risolsero (votavano solo i maschi) con una sorta di pressoché unanimità, la percentuale sfiorava il 100% ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ https://it.wikipedia.org/wiki/Plebisciti_risorgimentali



Di fronte a questi numeri tutta la perplessità è ampiamente giustificabile. Di solito **un plebiscito unanime si riscontra quando la richiesta parte dal basso, dal popolo**, ma quando parte dal vertice solitamente la differenza a suo vantaggio ha scarto più ampio, 40/60 o 45/55. La forbice si allarga quando è formata dai collusi col vecchio potere, dissidenti politici, contrari al progetto, delusi da mancata considerazione, scettici e nostalgici. Ma mai è stato del quasi 100% come nel caso dell'ingresso delle regioni nel Regno d'Italia ⁽¹⁹⁾. Significa che dietro è stata fatta una

manipolazione all'insaputa di tutti, gestita da chi già deteneva quel potere, altrimenti la vera opposizione l'avrebbe impedito con ogni mezzo. La conoscenza dei cicli storici, delle abitudini popolari e dei fenomeni sociali hanno permesso al potere di studiare a tavolino come muoversi meglio. Chi gioca a scacchi da parecchio tempo gioca sempre meglio di un principiante, e il popolo su questi temi è sempre stato a rimorchio.

⁽¹⁹⁾ <https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/politica/115046-21-ottobre-1860-napoli-piemonte/>

Nel 1942 il codice prevedeva per entrambe le parti contraenti che **anche la sostituzione di una delle figure con un terzo è un aspetto del contratto**. Diciamo che “A” propone a “B” che al suo posto subentri “C”, quindi il rapporto non sarà più A-B ma C-B. Pertanto, se viene indetto un referendum significa che il promotore vigente all'epoca del Regno d'Italia (A) chiama in causa la controparte contrattuale, il popolo (B), perché si esprima sulla possibilità che nel nuovo contratto entri un terzo, la Repubblica (C), il quale andrà a sostituirsi al proponente. Quindi o viene mantenuto l'assetto A-B o sarà sostituito da C-B.

Quando fu proposta la scelta tra monarchia e repubblica **il Regno d'Italia non era stato ancora sostituito**; l'autorità lasciata vacante dal re Vittorio Emanuele III, annunciata con la decisione di ritirarsi il 12 Aprile 1944, fu mantenuta in piedi dall'allora “luogotenente” Umberto II, figlio del re al quale erano stati passati i pieni poteri (del “Regno”, non del “Re”), infatti l'art. 2 del D.L. luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946 ⁽²⁰⁾,

prevedeva il mantenimento del regime luogotenenziale sino alla consultazione elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente. Pertanto il sistema esistente sottostava al regime di quell'ordine, in quanto contrattualmente, fino a che non veniva proclamata la repubblica, l'autorità vigente rimaneva ancora quella della figura del "luogotenente".

(²⁰) <http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2823>

Quindi, in merito all'art. 1406 del C.C., in base al quale era necessario il consenso della controparte perché una delle figure venisse sostituita, la prassi è stata seguita come da copione. La parte "B" (il popolo) era stata informata che attraverso il referendum la controparte "A" (il Regno, proponente) avrebbe potuto essere (in realtà sarebbe) stata sostituita dalla parte "C" (repubblica). Ma alla parte "B" (il popolo) veniva taciuto che i giochi erano fatti, infatti Umberto II° non era re in sostituzione del padre, Vittorio Emanuele III, ma solo "luogotenente". Fu re soltanto per 32 giorni, dal 9 maggio (giorno della definitiva abdicazione del padre, quale estremo tentativo per salvare la monarchia) al 10 Giugno 1946 (ultimi atti inseriti in Gazzetta Ufficiale) (²¹), e comunque ancora meno, per 24 giorni, se consideriamo che il referendum avvenne il 2 Giugno.

(²¹) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1946/06/21/135/sg/pdf>

Si può accettare il cambio di regime, da monarchia a repubblica, pensando che questo sia stato espressione della volontà popolare chiamata a esprimersi su una nuova proposta di contratto. Indipendentemente dai numeri, che

possono più o meno spiegare tante cose, soprattutto come sia stato fatto un certo lavoro "dietro le quinte", rimane di fatto che se un incontro di pugilato viene vinto per KO perché nei guantoni il vincitore ha nascosto dei pesi di ferro sarà certamente un fatto vero il KO ma avrà vinto solo grazie a un volgare imbroglio, come truccare i dadi o barare facendo scivolare un asso dalla manica della camicia. E il risultato del referendum è l'epilogo di un



processo partito tre anni prima. **Il nuovo contratto, quello del 2 Giugno 1946, nacque su precedenti dolosi, parlare di nullità non è azzardato.**

In merito al trasferimento di proprietà occorre anche stabilire come può essere contrattualmente valido il passaggio da un padrone all'altro, come nel caso di tutti gli esseri umani censiti all'interno del "forziere" del Regno delle due Sicilie, dello Stato Pontificio, del Principato di Piemonte e successivamente del Regno d'Italia, per poi diventare Repubblica. **Se cambia una delle parti del contratto l'altra ha diritto di essere informata sulle condizioni regolatrici del nuovo contratto e così poter scegliere se accettare la variazione.** Perché la proprietà *im-mobiliare* doveva essere colpita fiscalmente prima da un potere e dopo da un altro? Chi stabiliva i criteri? Anche i trasferimenti di proprietà, pubblica e privata, dovevano avere gestiti secondo le disposizioni fissate da comuni norme internazionali, i trattati già esistevano e potevano essere usati. Ma anche in questo caso il tacere sulla legittimità delle questioni altrui favoriva il lavoro della "potestà d'imperio". Nessuno andava a vedere se in uno stato straniero venivano rispettate regole condivise. Se il popolo non obietta, allora "*Qui tacet consentire videtur*" (chi tace, acconsente).

La tanto invocata libertà non passa attraverso la possibilità di fare ciò che si vuole ma dalla consapevolezza di ciò che siamo rispetto a ciò che altri

vogliono che siamo. Fin tanto che lasciamo agire altri al posto nostro perché condannare ciò che fanno se sono legittimati dal nostro silenzioso consenso? Possiamo essere certamente liberi di voler essere schiavi di chi o cosa vogliamo noi, oppure essere schiavi della libertà condizionata offerta da altri. In ogni caso si tratterà sempre di fare una scelta.

Significa che per ottenere la vera libertà dobbiamo montare una protesta di piazza, organizzare movimenti se non addirittura tentare di guidare una rivoluzione? Non è questo il senso dell'articolo. Occorre innanzitutto raggiungere la consapevolezza di ciò che ci viene regalato con tanta bontà dalla storia, che per nostra fortuna è ampiamente attestata, e



anche se scritta in buona parte dai vincitori (che si sa, per incensarsi sono fatti apposta) è anche vero che abbonda di documentazione in grado di fare sempre più luce. Basta (voler) saper incasellare tutti i pezzi del mosaico osservandoli attentamente uno a uno.

Riuscendo ad acquistare quella conoscenza indispensabile per vedere meglio in mezzo a tanto torbido, sarà possibile comprendere in realtà chi siamo. **Una volta raggiunta questa consapevolezza sarà necessario andare in direzione di chi ci ha dotati**

della facoltà di ragionare, perché fin tanto che rimaniamo nel basso della nostra misera esistenza umana difficilmente coglieremo il senso delle cose, soprattutto del perché esistiamo e che senso ha continuare a vivere in un contesto dove si vuole a tutti i costi far perdurare la schiavitù di un individuo a un altro individuo. È bene che chi pensa di poter dominare l'essere umano giunga a considerare che spesso gli ordini si invertono e chi oggi sale orgoglioso sul carro del vincitore potrebbe domani trovarsi a piedi con l'ex vincitore.

A pag. 5 abbiamo parlato della coscienza come “legge interiore”. Tutte le leggi esistenti, al contrario, sono espressione di esteriorità. Soprattutto sono la “*smoking can*” di un sistema che ha pensato di usare a suo comodo un metodo ormai obsoleto, non si riuscirà più a sottomettere gli individui, il tappo alla pentola è stato tolto, la verità è uscita fuori, la conoscenza è diventata virulenta. La forza della coscienza avrà la meglio rispetto a tutte le leggi. Non esisterà capannone al mondo capace di rinchiuderci dentro tutto il vento che tira. Soprattutto, questa grande capacità della buona coscienza dovrà indurre le menti che l'avranno ritrovata a fare qualcosa di buono aiutando ogni suo simile, per quanto gli sarà possibile, a raggiungere lo stesso risultato. A patto (quindi contratto) che sia stata correttamente individuata, perché coscienza non significa “libertà di fare” ma “capacità di amare”. Prima sé stessi, poi gli altri, e infine Chi ha creato le parti contraenti.

Ti potrà essere utile leggere le seguenti dispense:

“Giustizia e diritto: invenzione o scoperta?”, e
“L'individuo e lo strumento più prezioso di cui aveva perso le tracce”.

Si tratta di materiale semplice ma poderoso nella sua ricchezza di contenuti (centinaia di immagini e riferimenti di fonti), adatto per chi vuole davvero raggiungere la concreta capacità di risolvere i propri problemi e di saper fronteggiare la violazione dei propri diritti.